

REGOLAMENTO (CEE) N. 570/93 DELLA COMMISSIONE

dell'11 marzo 1993

relativo alla concessione dell'indennità compensativa alle organizzazioni di produttori per i tonni consegnati all'industria conserviera nel periodo dal 1° luglio al 30 settembre 1992 a eccezione della specie albacora

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca (1), in particolare l'articolo 18, paragrafo 8,

considerando che l'indennità compensativa prevista all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3759/92 è concessa, a determinate condizioni, alle organizzazioni di produttori di tonno della Comunità per i quantitativi di tonno consegnati all'industria conserviera durante il trimestre civile cui si sono riferiti i rilevamenti dei prezzi, quando il prezzo medio trimestrale sul mercato comunitario e il prezzo franco frontiera maggiorato, in tal caso da una tassa compensativa a riguardo, sono simultaneamente inferiori al 93 % del prezzo alla produzione comunitaria del prodotto considerato;

considerando che l'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 575/92 (2) della Commissione, sottomettendo l'importazione dei tonni albacora al rispetto dei prezzi di riferimento, stabilisce una tassa compensativa in caso d'importazione a un prezzo franco frontiera inferiore al prezzo di riferimento determinato per i tonni albacora; che l'analisi della situazione sul mercato comunitario per questa specie deve tenere conto del montante delle tasse compensative eventualmente riscosse; che tale informazione non essendo ancora disponibile, è opportuno dissociare l'incremento dell'indennità compensativa di questa specie dalle altre specie;

considerando che l'analisi della situazione sul mercato comunitario ha evidenziato che, per una specie e presentazione del prodotto considerato per il periodo compreso tra il 1° luglio e il 30 settembre 1992, sia il prezzo medio trimestrale di mercato che i prezzi franco frontiera di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3759/92 sono stati inferiori al 93 % del prezzo alla produzione comunitaria in vigore, stabilito dal regolamento (CEE) n. 3570/91 del Consiglio, del 28 novembre 1991, che fissa, per la campagna di pesca 1992, il prezzo alla produzione comunitaria per i tonni destinati alla fabbricazione di prodotti del codice NC 1604 (3);

considerando che i quantitativi che possono beneficiare dell'indennità compensativa ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3759/92, non possono in alcun caso superare del trimestre considerato i limiti di cui al paragrafo 4 dello stesso articolo;

considerando che i quantitativi venduti e consegnati durante il trimestre in questione all'industria conserviera stabilita nel territorio doganale della Comunità, sono superiori per il listao a quelli venduti e consegnati durante lo stesso trimestre delle ultime tre campagne di pesca; che questi quantitativi eccedono i limiti fissati dal regolamento (CEE) n. 3759/92 all'articolo 18, paragrafo 4, secondo trattino; che occorre quindi limitare il volume globale dei quantitativi che possono beneficiare dell'indennità e determinare la ripartizione e i quantitativi assegnati a ciascuna organizzazione di produttori interessata, in proporzione alle rispettive produzioni nel corso dello stesso trimestre delle campagne di pesca dal 1984 al 1986;

considerando che è opportuno decidere di concedere l'indennità compensativa per il periodo del 1° luglio al 30 settembre 1992, per i prodotti considerati;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'indennità compensativa di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3759/92 è concessa durante il periodo compreso tra il 1° luglio e il 30 settembre 1992, per i prodotti e nel limite degli importi di seguito stabiliti:

(ECU/t)

Prodotti	Importo massimo dell'indennità, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 3, primo e secondo trattino del regolamento (CEE) n. 3759/92
Listao intero	74

Articolo 2

1. Per i prodotti definiti di seguito il volume globale dei quantitativi che possono beneficiare dell'indennità è così limitato:

Listao intero: 13 406 t.

2. Tali quantitativi sono ripartiti tra le organizzazioni di produttori interessati secondo quanto disposto in allegato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

(1) GU n. L 388 del 31. 12. 1992, pag. 1.

(2) GU n. L 62 del 7. 3. 1992, pag. 9.

(3) GU n. L 338 del 10. 12. 1991, pag. 6.